

STUDIO GHIDINI, GIRINO & ASSOCIATI

I FERRI DEL MESTIERE

Social lending, quante domande ancora senza risposta

Se l'equity crowdfunding, volto a finanziare progetti imprenditoriali di start-up, pmi innovative e non, è ormai una realtà normativa pienamente regolata, lo stesso non può dirsi per il social lending, strumento con il quale gli interessati (prenditori) possono richiedere a potenziali finanziatori, tramite piattaforme online, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto. Il fenomeno (meglio noto come peer-to-peer o P2P) a livello europeo ha ormai assunto proporzioni interessanti e, come tale, non è sfuggito a Bankitalia che, in linea con i pareri rilasciati a livello europeo dall'Eba e dall'Esma, è intervenuta indicando nelle «Disposizioni sulla raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche» dello scorso 9 novembre condizioni e limiti affinché non venga violata la riserva di legge della raccolta del risparmio tra il pubblico.

Il provvedimento, primo atto volto a regolare l'istituto in Italia, non sembra però risolvere tutti i dubbi. Sulla base dell'operatività dei portali di social lending già presenti, la Vigilanza ha dettato

disposizioni minime che i gestori delle piattaforme online e i prenditori devono rispettare per non incorrere nella suddetta violazione. Quanto al gestore, il provvedimento ribadisce che, in assenza delle canoniche autorizzazioni, non sarà possibile ricevere fondi per la prestazione di servizi di pagamento o per l'emissione di moneta elettronica. Più complesso il versante del prenditore: la concessione di prestito deve intervenire sulla base di trattative personalizzate, ossia i prenditori e i finanziatori devono essere in grado di incidere sulle clausole del contratto tra loro stipulato. Da qui un primo velo di incertezza. Il gestore dovrà infatti svolgere un ruolo di supporto alle trattative e, posto il carattere personalizzato delle stesse, dovrebbe limitarsi a predisporre un contratto standard poi negoziabile e nei fatti negoziato dalle parti, garantendo tale requisito anche attraverso una specifica informativa pubblica. Domanda: in che cosa le trattative dovranno essere personalizzate? Può ritenersi che la pattuizione inerente l'importo fi-

nanziato e il tasso sia sufficiente a tal fine? Sembrerebbe un po' poco rispetto al vigore con cui la Vigilanza sottolinea l'essenzialità della personalizzazione. Il problema ovviamente non si pone per le banche, per definizione autorizzate alla raccolta di risparmio. Ancor più sfumata appare la previsione per cui i gestori dovranno fissare un limite massimo, di importo contenuto, ai fondi che ciascun prenditore può acquisire tramite il portale di social lending. La mancata indicazione di un limite quantitativo, giustificata dalla Vigilanza (in sede di consultazione) dall'assenza di potestà regolamentare sul punto, genera qualche incertezza. Se infatti per un privato è più che lecito, al di fuori di qualsiasi formula intermediativa, concedere un prestito a un amico anche di 1 milione di euro, più dubbia diventa la possibilità di una simile offerta via portale. Non solo; il limite riguarderà ciascun singolo finanziamento o l'importo complessivo messo a disposizione del prenditore? Espressioni quali «limite massimo», «importo contenuto», divieto di «racco-

gliere fondi per ammontare rilevante presso un numero indeterminato» di risparmiatori aprono significativi margini di opinabilità.

Ma non è tutto. Lo schema di Bankitalia è volutamente non esaustivo: come chiarito in sede di consultazione, data l'eterogeneità dei modelli di business applicabili, le condizioni poste nel documento devono intendersi solo esemplificative e peraltro non abbracciano tutte le riserve di legge ma solo quelle per la raccolta del risparmio. Sarà dunque necessario per tutti (operatori vigilati e no, gestori e prenditori) ripensare la struttura del social lending con molta cautela anche in relazione allo specifico modello adottato. Il limite tra attività riservata e non riservata corre infatti sul filo di rasoio. C'è ancora tempo: la disciplina è entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, ma l'adeguamento degli schemi contrattuali dovrà avvenire entro il prossimo 30 giugno. Gli sfumati limiti impongono però riflessioni che non possono essere procrastinate. (riproduzione riservata)

Roberto Pavia